REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Carlo Efisio Marré Brunenghi Primo referendario (relatore)

Guido Tarantelli Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 24441** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **Annabella Cavallo** (CVLNBL86P50D122U) nata il 10/09/1986 a Crotone (KR), e ivi residente alla via Satrico n. 16, sc. A. int. 13, in proprio nonché quale rappresentante legale e socio accomandatario della società "**Hippocampus s.a.s.**" di Crotone (P.IVA 03194990796) con sede in Crotone (KR) in piazza dei marinai d'Italia, n. 11,

- **Salvatore Cavallo** (CVLSVT76P18L219F), nato il 18/09/1976 a Torino (TO), residente in Crotone (KR) al corso Messina n. 95, int. 1,

rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide Police, Paul Simon Falzini e Giuseppe Messina, con domicilio digitale eletto presso

i rispettivi indirizzi PEC, giusta procura in atti;

- **Enrico Granata** (GRNNRC57S21A773K) nato il 21/11/1957 a Belvedere Marittimo (CS) e ivi residente alla via dei Bruzi n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Amerigo Cetraro, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC, giusta procura in atti;

- **Pietro Humberto Spirlì** (SPRPRH63E17Z614E) nato il 17/05/1963 in Venezuela e residente in Terranova Sappo Minulio (RC) alla via Arciprete Modafferi n. 9, int. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Napoli, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC, giusta procura in atti.

Visti gli atti e i documenti del giudizio.

Nell'udienza del 22 luglio 2026, udita la relazione del giudice relatore, primo referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi l'avv. Paul Simon Falzini e l'avv. Giuseppe Messina per Salvatore Cavallo e Annabella Cavallo, in proprio e quale legale rappresentante della Hippocampus s.a.s., l'avv. Fabiola Scozia per delega dell'avv. Amerigo Cetraro per Enrico Granata, l'avv. Antonino Napoli per Pietro Humberto Spirlì, nonché il pubblico ministero nella persona del S.P.G. Pasquale Pedace.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 2 dicembre 2025 e ritualmente notificato, sono stati chiamati in giudizio i signori Annabella Cavallo in qualità di rappresentante legale e socio accomandatario della società "Hippocampus s.a.s." di Crotone,

Salvatore Cavallo, dipendente della predetta società, nonché i sigg.ri Enrico Granata e Pietro Humberto Spirlì, entrambi funzionari regionali, i quali avrebbero causato, a seguito di condotta fraudolenta in concorso tra loro, dolosa o, in via subordinata, gravemente colposa, l'indebita erogazione di contributi pubblici pari ad € 385.198,46 derivanti dal fondo europeo per la pesca (FEP) Calabria 2007-2013 in riferimento alle annualità 2007/2013.

Per gli stessi fatti è stato incardinato presso la procura della Repubblica di Crotone il procedimento penale n. 4294/16 RGRN mod. 21 per truffa aggravata a carico di Annabella Cavallo.

La vicenda trae origine nell'ambito dei finanziamenti afferenti al FEP Calabria 2007-2013 e dal bando regionale per la concessione di contributi per investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione nel settore della pesca (artt. 34, 35 Reg. CE 1198/2006).

A seguito di presentazione di apposita domanda, da parte della Hippocampus s.a.s. in data 06/02/2012, il progetto imprenditoriale presentato, il cui importo complessivo previsto ammontava ad € 704.661,00 oltre IVA, è stato ammesso a finanziamento pubblico per un importo di € 385.198,46 e, conseguentemente, è stata stipulata in data 28/09/2012 una convenzione regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dal FEP tra la Regione Calabria e la sig.ra Cavallo Annabella, rappresentante legale della Hippocampus s.a.s.,

nonché beneficiario finale. Negli atti relativi alla concessione del contributo pubblico, erano fissate una serie di condizioni per ottenere l'erogazione del contributo riconosciuto, tra le quali l'attore ha evidenziato le seguenti: (i) gli interventi avrebbero dovuto essere ultimati nel rispetto del cronogramma approvato e, comunque, non oltre 18 mesi dalla sottoscrizione della notifica della concessione del finanziamento; (ii) tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature, relativi alle spese documentate, avrebbero dovuto essere "nuovi di fabbrica" e privi di vincoli o ipoteche; (iii) la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale avrebbe dovuto essere presentata dal beneficiario finale entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori; il mancato rispetto del suddetto termine, qualora non adeguatamente motivato, avrebbe comportato l'avvio della procedura di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo; (iv) l'ufficio istruttore competente avrebbe provveduto, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, ad effettuare un collaudo finale per verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nel progetto.

Il pubblico ministero ha rappresentato che il contributo complessivamente ed effettivamente erogato è stato pari a € 385.198,46, corrispondente al 60% dell'investimento ammesso di € 641.997,44.

Dalle indagini condotte dalla Guardia di finanza sarebbe però emerso che la Hippocampus s.a.s. non avrebbe dovuto essere ammessa al finanziamento, non possedendo i requisiti dichiarati, e comunque non avrebbe ottemperato – se non fittiziamente con dolo e animus fraudolento – agli impegni ed alle scadenze di progetto.

In particolare, per accedere al finanziamento occorreva dimostrare il "titolo di proprietà di terreni e/o immobili oggetto degli interventi o, nel caso di possesso, un titolo debitamente registrato da cui potesse evincersi la disponibilità degli stessi per almeno 7 (sette) anni o 12 (dodici) anni nel caso di investimenti strutturali su terreni non di proprietà, dalla data di presentazione della domanda". Il titolo fatto valere dalla Hippocampus s.a.s. era la concessione demaniale n. 22/2009 con validità fino al 31/12/2012, intestata a Cavallo Salvatore, fratello della Cavallo Annabella, anch'egli convenuto.

In data 06/12/2011, pochi mesi prima della domanda di contributo (06/02/2012), è stata presentata all'Autorità Portuale di Gioia Tauro domanda di subingresso nella concessione da parte della Hippocampus s.a.s. di Cavallo Annabella, la quale riceveva il provvedimento di rinnovo solo in data 09/09/2013. Pertanto, stando alla ricostruzione attorea, alla data ella presentazione della domanda di contributo (06/02/2012) non si era ancora perfezionato alcun titolo che ne avrebbe legittimato la concessione e, inoltre, considerato che la concessione era stata

rinnovata sino al 31/12/2016, a tale data non sarebbe stato nemmeno maturato il termine minimo di 12 anni sopra indicato. Il disciplinare di concessione del beneficio prevedeva la presentazione, da parte dell'istante, di apposita dichiarazione da redigersi ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti formali, soggetti e oggettivi occorrenti per l'ottenimento del contributo, ma secondo la prospettazione attorea, alla dichiarazione sostitutiva presentata non risultavano allegate le richieste "prodotte alle Autorità competenti". L'unico documento allegato era la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) inviata a mezzo posta raccomandata il 14/02/2012 al Comune di Crotone. Per i residui atti abilitativi, l'istante avrebbe sottoscritto, in data 14/02/2012, una dichiarazione in cui si afferma il possesso delle abilitazioni e/o la presentazione delle relative domande agli organi competenti. E tuttavia, solo in data 14/11/2013 l'Autorità Portuale ha rilasciato alla società Hippocampus s.a.s. l'autorizzazione ad effettuare i lavori di manutenzione sul manufatto. Sicché sarebbe evidente che la (necessaria) autorizzazione del 14/11/2013 sarebbe stata acquisita molto tempo dopo il termine perentorio di 60 gg dalla data di scadenza del presente bando (nella fattispecie, il 14/04/2012) e che, conseguentemente, la Hippocampus s.a.s. non aveva maturato tempestivamente i requisiti necessari per accedere al finanziamento.

Inoltre, la Hippocampus s.a.s. si obbligava ad impiegare all'avvio della produzione n. 10 addetti, mentre dalla documentazione acquisita risulterebbe che i lavoratori dipendenti erano n. 2 nell'anno 2015 (mesi di novembre e dicembre) e n. 7 nell'anno 2016, evidentemente inferiori alle 10 unità lavorative oggetto dell'obbligo oggetto della dichiarazione, la quale peraltro aveva determinato l'assegnazione di una maggiorazione di punteggio in sede di valutazione della domanda di contributo.

Nell'autocertificazione prodotta, la Hippocampus s.a.s. si impegnava a conseguire i sistemi di qualità certificata ISO 9001 ed EMAS, mentre nel corso delle acquisizioni istruttorie la società interpellata dall'Autorità di Polizia ha consegnato, in data 18/04/2016, esclusivamente un'offerta della Unicert per la Certificazione del Sistema di Qualità datato 10/09/2015.

Ancora, precisa il pubblico ministero, dal verbale del 06/12/2016 risulta che il Sig. Cavallo Salvatore ha dichiarato, per conto della società Hippocampus s.a.s., di non essere in possesso di alcuna certificazione. Quindi, anche sotto questo profilo emergerebbe l'infedeltà dell'impegno assunto in sede di dichiarazione, che aveva oltretutto determinato anche in questo caso una maggiorazione di punteggio valutativo ai fini della concessione del contributo.

Nella disamina attoriale, lo schema fraudolento era ordito secondo un modello ben collaudato già oggetto di precedente accertamento da parte di questa Sezione nei confronti dei

convenuti Cavallo ed esitato nella sentenza n. 96/2023. Sostiene in particolare la procura regionale che:

(a) i sigg. Cavallo, una volta individuato un bando europeo appetibile, allegavano alla domanda di partecipazione tre preventivi di imprese diverse per l'acquisto dei beni strumentali all'investimento;

(b) ottenuto l'accoglimento della domanda di finanziamento, anche in virtù del miglior preventivo prodotto, veniva comunicato alla regione Calabria l'inizio dei lavori come solitamente previsto dal bando;

(c) trascorso un certo torno di tempo, l'impresa offerente il preventivo migliore comunicava che i prezzi proposti non erano più validi a causa del rincaro dei materiali;

(d) conseguentemente, i sigg. Cavallo proponevano all'amministrazione regionale il preventivo di una nuova (e diversa da quelle precedentemente indicate) impresa (presumibilmente in connivenza) che, non casualmente, proponeva i medesimi prezzi dell'impresa rinunciataria, in modo tale che l'amministrazione non avesse motivi di revocare il finanziamento;

(e) l'investimento finanziato proseguiva quindi con l'impresa connivente di tal Bruno Domenico che, nella realtà, non produceva o disponeva degli impianti e delle attrezzature da fornire per l'investimento, essendo semplicemente una c.d. "cartiera".

Infatti, la sede legale dell'impresa "intermediaria" coincideva con un'abitazione civile, precisamente con il domicilio fiscale del sig. Bruno Domenico;

(f) con la collaborazione dell'impresa "cartiera" connivente, quindi, si perfezionava fittiziamente tutta la documentazione necessaria per ottenere l'erogazione dei vari segmenti di finanziamento.

Di qui, l'ipotizzata 1) emissione di fatture da parte dell'impresa connivente nelle quali risultavano falsamente tutti i materiali previsti dall'investimento programmato, mentre in realtà la fornitura era parziale, altri beni venivano acquisiti direttamente dai sigg. Cavallo a prezzi inferiori, altri erano acquistati nel mercato dell'usato (laddove il bando richiedeva esplicitamente, sottolinea la citazione, "materiali nuovi di fabbrica"), altri ancora erano acquisiti solo fittiziamente; 2) pagamento simulato degli acquisti fatturati, utilizzando, per documentare all'amministrazione finanziatrice l'estinzione dei debiti nei confronti dell'impresa "cartiera" fittiziamente fornitrice, assegni bancari privi di copertura o falsificati.

Dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini risulterebbe, secondo quanto puntualizzato in citazione, che l'impresa di Bruno Domenico ha emesso nei confronti di un terzo soggetto tre diverse fatture per la vendita delle attrezzature relative all'investimento finanziato, dichiarando che tutto il materiale fornito era nuovo di fabbrica, ma in realtà si tratterebbe di acquisti

simulati, con la conseguenza che il collaudo tecnico-amministrativo finale svolto dal sig. Enrico Granata per conto dell'amministrazione regionale in data 09/06/2014 non avrebbe potuto dare l'esito dichiarato, ossia la corrispondenza tra le spese rendicontate ed i relativi documenti giustificativi.

Considerazioni analoghe valgono, secondo l'attore, per il funzionario Pietro Humberto Spirlì, che non avrebbe diligentemente e lealmente espletato le verifiche di sua competenza, ovverosia attestare la regolarità di tutta la relativa documentazione contabile e specificare che i titoli di pagamento delle relative fatture, debitamente quietanzate, erano stati effettivamente onorati.

Secondo il pubblico ministero sarebbe stato sufficiente verificare la documentazione di provenienza di tutto il materiale (nello specifico: gancera, acquario, lavacozze, stampante, pattumiera, computer, beni vari) asseritamente fornito dall'impresa intermediaria di Bruno Domenico, ma nella realtà dei fatti non presente nella sede dell'impresa finanziata.

Sarebbe stato altresì acclarato che gli assegni asseritamente emessi dalla Hippocampus s.a.s. per fare fronte al pagamento della fattura n. 11 del 28/03/2014 di € 454.145,00 (IVA inclusa) non corrispondevano ad altrettanti movimenti bancari, in quanto incassati in data di molto successiva a quella riportata sull'assegno, tra il 2015 e il 2016, donde la dimostrazione inconfutabile secondo l'accusa che gli assegni presentati all'ente finanziatore sarebbero stati dolosamente alterati. Parimenti e

correlativamente alterati risulterebbero essere anche gli estratti conto presentati all'amministrazione regionale, i quali riporterebbero le menzionate date fittizie che divergono dalla reale movimentazione documentata dalla banca trattaria.

Riferisce infine l'attore che, con riferimento al procedimento penale rgnr 4294/2016 cit., il giudice del Tribunale penale di Crotone, in data 21/12/2022, ha disposto con sentenza n. 1597/2022, divenuta irrevocabile in data 07/01/2023 ed in data 19/01/2023, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

La procura inoltre valorizza la circostanza che il presente procedimento contabile è distinto da quello definito in appello con una sentenza di esenzione dalla responsabilità amministrativa dei germani Cavallo (Corte dei conti – Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 153/2025 del 26/06/2025) sul presupposto che la sentenza del Tribunale di Crotone n. 1144/2021 del 08/02/2022, divenuta irrevocabile il 26/03/2022, aveva accertato l'insussistenza del reato ascritto.

In definitiva, senza gli artifizi e raggiri sin qui descritti, la Regione Calabria non avrebbe mai concesso ed erogato il finanziamento, pertanto, il danno erariale quantificato in € 392.844,39 dovrà secondo l'attore, essere integralmente e solidalmente, rifuso a titolo di dolo da tutti i soggetti evocati in giudizio. In subordine, sussidiariamente e parziariamente, a titolo di colpa

grave, il danno dovrà essere rifuso da Granata Enrico per € 96.300,00 e da Spirlì Pietro Humberto per € 77.040,00.

2. I convenuti Cavallo Salvatore e Cavallo Annabella, quest'ultima come detto in proprio e in qualità di legale rappresentante della Hippocampus s.a.s., si sono costituiti mediante comparsa depositata in data 09/04/2026 per opporre pregiudizialmente il difetto di giurisdizione nei confronti di Salvatore Cavallo. Argomentando dal presupposto che la Hippocampus s.a.s. è una società di diritto privato, ancorché in relazione di servizio con l'amministrazione regionale, dell'ipotetico danno erariale non potrebbe essere chiamato a rispondere Salvatore Cavallo, quale dipendente della società, e dunque come soggetto privo di qualunque rappresentanza e/o di potere gestorio, di diritto o di fatto, della stessa.

In via preliminare è stata altresì sollevata l'eccezione di prescrizione. Argomentando dal presupposto che nelle ipotesi di pagamenti plurimi frazionati nel tempo la prescrizione decorre dalla data di ciascun pagamento (richiamano il *decisum* di Corte conti, SS.RR. n. 5/QM/2007), nella fattispecie odierna il primo atto interruttivo del 10.07.2025 si collocherebbe ben oltre i 5 anni dalla data in cui si sarebbe verificato il fatto asseritamente dannoso (ultimo pagamento del 15 dicembre 2014). Non si dà, secondo la difesa, neppure una ipotesi di occultamento doloso del danno, atteso che la Guardia di finanza nel 2016 ha

trasmesso la prima informativa relativa ai fatti contestati dalla Procura della Repubblica di Crotone.

Nel merito, la difesa della società assume che l'attore avrebbe recepito acriticamente le conclusioni cui è giunta la Guardia di finanza e compendiate nella notizia di danno.

Quanto al titolo di disponibilità del bene demaniale da parte della società, la stessa sostiene che il titolo presentato è la concessione demaniale n. 22/2009 con validità fino al 31.12.2012, intestata a Salvatore Cavallo al quale, in data 03.07.2012, è subentrata la Hippocampus s.a.s. La domanda di subingresso è stata presentata tre mesi prima della domanda di contributo e la Hippocampus è stata ammessa al progetto dalla stessa commissione per la valutazione della domanda come risulta dal verbale del 12 luglio 2012.

Quanto alla validità temporale della concessione, la difesa rappresentata che il dato non è stato ritenuto ostativo all'ammissibilità della domanda e che in ogni caso, la concessione è stata rinnovata.

Quanto alla mancanza di nulla osta, autorizzazione e pareri necessari per la realizzazione dell'intervento, la società rappresenta che il titolo abilitativo all'esecuzione del progetto è la SCIA prodotta alla regione, mentre ciò che avrebbe indotto in errore gli inquirenti è l'autorizzazione dell'Autorità Portuale del 14 novembre 2013, documento che non si rinviene negli allegati all'informativa di danno prodromica al giudizio, ma che la difesa

allega con la comparsa costitutiva e da cui si evincerebbe l'esatto adempimento degli oneri previsti dalla concessione.

Quanto al numero dei lavoratori impiegati o da impiegare all'avvio della produzione, e all'assenza di certificazioni, i convenuti, da un lato, rappresenta che la verifica compiuta ha riguardato solo gli anni 2015-2016, ma non gli anni successivi e, dall'altro, che tale impegno non è previsto nel bando quale requisito di ammissibilità, ma quale misura premiale ai fini dell'attribuzione del punteggio e della formazione della graduatoria finale.

Quanto al riferito schema fraudolento che l'attore presume orchestrato con la mediazione di una società cartiera, riconducibile all'impresa di Bruno Domenico, secondo la difesa l'assunto non considera alcuni dati.

Anzitutto, che non vi sarebbe alcun collegamento con il giudizio esitato nella sentenza di questa Sezione n. 96/23 trattandosi di fattispecie non sovrapponibili ma, quand'anche fosse, la decisione de quo è stata integralmente riformata dalla sentenza della Seconda sezione centrale d'appello della Corte dei conti.

Secondariamente, viene contestato che la società di Bruno Domenico sia una società cartiera, in quanto i verbali di collaudo tecnico amministrativo in atti dimostrerebbero che la fornitura è stata integrale ed effettiva, le fatture emesse pagate e quietanzate. Quanto ai rilievi formulati sulle fatture BD n. 4 del 4 febbraio 2014 (voce complesso celle, voce lavacozze, voce bilance elettroniche, voce stampante, voce beni vari, voce gancera) e n.

11 del 28 marzo 2014 (voce impianti e acquari, voce confeziona-
trice sottovuoto, voce computer), la difesa contesta la ricostru-
zione operata dalla Procura. Pur trattandosi di beni diversi da
quelli preventivati, ciò non proverebbe che il bene fornito dalla
BD alla Hippocampus sia stato successivamente fornito (com-
plesso celle, bilance, acquari, confezionatrice, computer), ovvero
che sia un bene usato (stampante), o ancora la mancata presen-
tazione della fattura non significherebbe che i <beni vari> non
siano stati acquistati, e così pure per la gancera, il fatto che non
sia stata rinvenuta non significherebbe che essa non sia stata
acquistata.
Quanto agli assegni, che nella ricostruzione attorea comprove-
rebbero la simulazione nei pagamenti per via della falsità della
data e del mancato incasso, la difesa rappresenta che la coinci-
denza tra la data recata sull'assegno e la liberatoria sottoscritta
dai fornitori alla Hippocampus dimostrerebbe il contrario, men-
tre sul mancato incasso la società non può dir nulla dal mo-
mento che come noto la presentazione per l'incasso è del tutto
estranea e indipendente dalla volontà del debitore.
Infine, viene contestata l'esistenza dell'illecito erariale.
Secondo la difesa, la domanda sarebbe sfornita di prova, in
quanto il contenuto dei verbali e del collaudo degli interventi
non è stato oggetto di annullamento d'ufficio da parte della re-
gione, che ha concluso la propria verifica con il provvedimento
di revoca (decreto n. 14325 del 23/12/2020), e dunque con una

rimozione ex nunc degli effetti del beneficio concesso all'esito di una rinnovata valutazione e di un preteso inadempimento della società rispetto alla conservazione della documentazione e alla corretta denuncia delle modifiche relative alle attrezzature del progetto, in una fase successiva all'erogazione del beneficio. La regione avrebbe cioè contestato alla società inadempimenti successivi (e non precedenti) alla liquidazione del saldo.

In subordine, viene evidenziata una erronea quantificazione del danno.

Rispetto all'informativa della Guardia di finanza fatta propria dalla procura, gli unici beni che non sono stati riscontrati dagli inquirenti nel sopralluogo del 31 marzo 2016 sarebbero la gancera a parete (€ 300,00) e la confezionatrice sottovuoto (€ 17.000,00), sicché il danno dovrebbe essere circoscritto nella misura non superiore a € 17.800,00.

In ulteriore subordine, i sigg.ri Cavallo Salvatore e Cavallo Annabella, quest'ultima anche in qualità di legale rappresentante della convenuta Hippocampus s.a.s. chiedono di voler valutare la *compensatio lucri cum damno*, sul presupposto che nella fattispecie di causa non si verte in una ipotesi di *mala gestio* del finanziamento, ma di contestazione successiva di obblighi previsti nel bando per l'ammissione al finanziamento, mentre le finalità sarebbero state effettivamente perseguite, sicché andrebbero tenuti in debito conto i vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione.

3. Il convenuto Granata Enrico si è costituito mediante comparsa del 31/03/2026 eccependo anch'egli in via preliminare la prescrizione del danno. Secondo la difesa, anche alla luce della novella di cui alla legge n. 1/26, il *dies a quo* della prescrizione decorrerebbe dalla data in cui sono avvenute le erogazioni del contributo oggetto di contestazione, ovvero dal 2013 e dal 2014, e non già dalla data in cui l'amministrazione e la procura erariale hanno avuto contezza del danno, né può essere predicato nei confronti del convenuto l'occultamento doloso del danno, tenuto conto che già dal 2016, quando si incardina presso la procura della Repubblica di Crotone il procedimento penale n. 4294/16 rgnr, l'amministrazione era nelle condizioni di conoscere la contestazione anche sotto il profilo contabile. Pertanto, anche a voler tenere ferma la data del decreto di sequestro per equivalente del 15.05.2020, la notifica dell'invito a dedurre del luglio 2025 sarebbe ampiamente oltre il quinquennio di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 20/94.

Nel merito, l'interessato ha contestato la sussistenza dell'elemento oggettivo e quello soggettivo del dolo e della colpa grave. Il Granata avrebbe sì effettuato tre visite in loco (28.02.2014, 09.06.2014 e 13.11.2014), sol che nel corso del sopralluogo del 09.06.14, attesa l'assenza di n. 2 <computer MacBook pro15> e di una filettatrice, nonché delle liberatorie delle fatture, il collaudo e la verifica dello stato finale venivano rinviati a data successiva (il 13.11.14 e, in quella sede, il Granata sarebbe incorso

in una svista, ossia il non aver indicato nel verbale relativo al collaudo finale, oltre al sopralluogo del 09.06.2014, quello definitivo, di fatto avvenuto in data 13.11.2014, data in cui è stata effettivamente posta in essere tutta l'attività relativa al collaudo tecnico-amministrativo finale, avendo barrato unicamente la casella della verifica di pagamento delle fatture).

La difesa ha poi argomentato il difetto del nesso causale, evidenziando che con la citazione viene contestato il fatto che la Hippocampus non avrebbe dovuta essere ammessa al finanziamento per mancanza di requisiti, la perdita economica non sarebbe riconducibile all'asserita condotta dolosa e/o gravemente colposa del Granata, ma appunto a comportamenti pregressi della società a lui estranei. In subordine, ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo.

4. Il convenuto Spirlì Pietro Humberto risulta costituito mediante comparsa depositata in data 01/04/2026, con cui ha eccepito in via pregiudiziale la mancata corrispondenza tra invito a dedurre e atto introduttivo del giudizio, per non avere quest'ultimo fornito alcun riscontro alle deduzioni difensive tempestivamente depositate dalla difesa, nonché considerato né confutato la distinzione di ruoli imposta dall'art. 25, comma 4, Reg. (UE) n. 65/2011, che vieta agli ispettori del controllo in loco di partecipare ai controlli amministrativi sulla medesima operazione; il contenuto specifico del verbale di controllo in loco del 13 novembre 2014 dal quale risulterebbe che l'oggetto del riscontro

era limitato alla presenza fisica dei beni. In via preliminare, al pari degli altri convenuti, ha eccepito la prescrizione dell'azione: il *dies a quo* dovrebbe essere collocato al dicembre 2016, quando è iscritto al ruolo il procedimento penale n. 4294/16 rgnr, allorché la regione Calabria era, in quanto danneggiato, nelle condizioni di conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza di una indagine sull'erogazione del finanziamento alla società Hippocampus. Il termine sarebbe perciò decorso il 13 dicembre 2021, sicché l'invito a dedurre del luglio 2025 e la citazione del dicembre 2025 sarebbero ultronei rispetto ad esso. Lo Spirlì, inoltre, non avrebbe posto in essere alcuna attività occultatrice del supposto danno.

Nel merito, lo Spirlì ha contestato l'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave e dell'elemento oggettivo, in quanto le bilance elettroniche, la gancera a parete, la confezionatrice sottovuoto e il computer imac, nel verbale del sopralluogo del 13.11.2014 erano presenti in loco, mentre la loro assenza successiva può essere spiegata con uno spostamento trattandosi di apparecchiature amovibili. In subordine, Spirlì ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo.

5. Con ordinanza a verbale della prima udienza del 29 aprile 2026, il Collegio, udite le parti, ha accolto la richiesta di rinvio formulata dal pubblico ministero onde acquisire le dichiarazioni reddituali dei convenuti per i quali è richiesto in via subordinata l'accertamento delle responsabilità per colpa grave, alla luce

della legge del 7 gennaio 2026 n. 1, fissando per il proseguimento la nuova udienza del 22 luglio 2026. Ivi, il pubblico ministero e i procuratori delle parti hanno discusso la causa sostanzialmente riportandosi ciascuno ai propri scritti. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Merita scrutinio pregiudiziale il difetto di giurisdizione prospettato nei confronti del sig. Salvatore Cavallo.

L'eccezione è infondata, in quanto ciò che emerge dalle indagini, e che poi è stato trasfuso nell'atto introduttivo, è che il convenuto era di fatto coamministratore della Hippocampus insieme con la sorella Annabella. Egli è tratteggiato nella citazione come il regista dell'operazione fraudolenta posta in essere e che, solo dal punto di vista formale, dalle visure in atti, egli risulterebbe socio accomandante (e non mero dipendente) fino al 2011, quando fuoriesce dalla compagine sociale (e qui è sicuramente mero dipendente) per rientrarvi nel 2019 (a operazione conclusa), ma ciò che rileva è il dato sostanziale dell'ingerenza attiva nell'operazione illecita così come descritta dall'attore, esponendosi anche nei confronti delle autorità in rappresentanza della società. Come evidenziato in sede istruttoria, infatti, già nel verbale del 06.12.2016, egli dichiarava, per conto della Hippocampus s.a.s., di non possedere alcuna certificazione.

Cadendo dunque l'asserita estraneità alla causa, la posizione del convenuto è integralmente attratta alla giurisdizione della

Corte dei conti, in quanto egli ha di fatto gestito risorse pubbliche per conto della Hippocampus s.a.s., così integrando quel rapporto di servizio funzionale che la ormai univoca giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ritiene idoneo a radicare la responsabilità erariale anche nei confronti di un soggetto estraneo a un rapporto di servizio organico con la p.a. ma che ha da questa ricevuto il mandato di garantire la realizzazione di un interesse collettivo mercè il corretto impiego delle risorse finanziarie che gli sono state concesse in gestione (*ex multis*, Corte di cassazione, Sezioni unite, ordinanza n. 15893/2022: "*Ad incardinare la giurisdizione contabile è necessaria e, al contempo, sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio del suo preteso autore, mentre attiene al merito ogni questione riguardante l'effettiva sussistenza in concreto dello stesso. Il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall'evento dannoso che si assuma essersi verificato a carico di una pubblica amministrazione e non dal quadro di riferimento pubblico o privato nel quale si colloca la condotta produttiva del danno: la giurisdizione della Corte dei conti sussiste quindi anche con riguardo a fatti posti in essere da privati.*" E ancora: Cass., Sez. Un., 18 giugno 2019, n. 16336; Cass., Sez. Un., 30 agosto 2019, n. 21871; Cass., Sez. Un., 16 luglio 2020, n. 15195; cass., Sez. Un., 2 febbraio 2022, n. 3100).

2. Ancora in via pregiudiziale ritiene il collegio che l'eccepita

non corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione fatta valere dalla difesa del convenuto Pietro Humberto Spirlì sia priva di fondamento, in quanto dalla mera lettura della citazione si evince chiaramente che il pubblico ministero ha dedicato un apposito capitolo atto a confutare le deduzioni difensive del convenuto (cfr. atto di citazione, pagg. 27-31) tra cui puntualmente anche l'interpretazione dell'art. 25, comma 4, Reg. (UE) n. 65/2011 diversa da quella offerta dal convenuto.

3. Quanto alla preliminare eccezione di prescrizione, sollevata con diversi argomenti da tutti i convenuti, essa è parimenti infondata.

È vero che il finanziamento si è articolato in 3 tranches (decreti della regione Calabria n. 415 del 14.01.2013, n. 6481 del 27.05.2014, e n. 15637 del 15.12.2014) senza alcun atto interruttivo intervenuto medio tempore fino alla notificazione dell'invito a dedurre del mese di luglio del 2025, e tuttavia il Collegio è persuaso che nella fattispecie oggetto di giudizio si versi in una chiara ipotesi di occultamento doloso del danno, dal momento che il pubblico ministero ha contestato ai convenuti Cavallo, oltre l'aver posto in essere un'operazione in frode alla legge e il mancato rispetto dei termini previsti dal bando di gara (circostanze queste che attengono chiaramente alla fase esecutiva del rapporto), anche la mendacia negli obblighi dichiarativi prodromici all'ammissione al finanziamento, e ai convenuti Spirlì e Granata la mendacia nei verbali di sopralluogo e collaudo,

laddove quali funzionari regionali avrebbero attestato la presenza di beni non presenti in loco.

Merita essere ora valorizzato che con il recente intervento legislativo portato dalla legge n. 1 del 7 gennaio 2026 (applicabile ai giudizi in corso ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 6), in punto di occultamento doloso del danno, il legislatore ha recepito l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il *dies a quo*, a fronte della violazione di obblighi comunicativi, decorre dalla data della sua scoperta, dando così ragione della circostanza che la mendace dichiarazione è già di per sé condotta attiva sufficiente a integrare l'occultamento del danno (ex multis, Corte dei conti, Sezione Sicilia, n. 866/2022; Sezione Campania, n. 181/2023; Sezione Lazio, n. 716/2023, Sezione Sardegna, n. 65/2025; Sezione Calabria, n. 95/2023).

Di contro, alcun rilievo assume la chiusura delle indagini preliminari in sede penale in relazione al procedimento rgnr 4294/2016 dal momento che in atti non v'è alcuna prova che la comunicazione della notizia di reato sia arrivata alla conoscenza dell'amministrazione regionale danneggiata.

Ad assumere rilievo è piuttosto il provvedimento di revoca del contributo pubblico concesso alla Hippocampus (decreto n. 14325 del 23/12/2020), che richiama la chiusura delle indagini della Guardia di finanza nell'agosto del 2020 e che segna il momento in cui il danno viene disvelato nella sua interezza, ma la notificazione dell'invito a dedurre è per tutti i deducenti del

luglio 2025, dunque perfettamente nei termini di qui all'art. 1, comma 2 della legge n. 1/26.

Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dagli odierni convenuti è infondata e viene perciò respinta.

4. Nel merito, il Collegio reputa che la domanda attorea sia fondata nei confronti della società Hippocampus s.a.s., di Annabella Cavallo e di Salvatore Cavallo. Diversamente, deve essere respinta nei confronti di Enrico Granata e Pietro Humberto Spirlì secondo quanto appresso si dirà.

4.1. Quanto ai fratelli Cavallo e alla società Hippocampus che ai medesimi fa capo, anzitutto, non vi possono essere dubbi sul fatto che, con la presentazione della domanda di ammissione al bando regionale finalizzato all'erogazione del finanziamento di cui in narrativa, e a fortiori, con il provvedimento di aggiudicazione prima e con l'erogazione del contributo poi, i suindicati convenuti si sono di fatto inseriti nel procedimento amministrativo finalizzato alla cura di un pubblico interesse e per il quale hanno ricevuto il finanziamento di € 385.198,46 derivante dal FEP Calabria 2007-2013, configurandosi in tal guisa il necessario rapporto di servizio, giova ribadirlo, con l'amministrazione regionale, presupposto indefettibile della responsabilità amministrativa.

In secondo luogo, non vi sono dubbi circa la mendacia rispetto alle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda, tutte puntualmente contestate dal pubblico ministero con l'atto

introduttivo e rispetto alle quali l'assunto difensivo è fallace.

Segnatamente, laddove il bando richiedeva, per terreni non di proprietà, un possesso titolato registrato da cui si evincesse la disponibilità dei terreni stessi per almeno 7 anni - ovvero di almeno 12 anni in caso di interventi strutturali – a decorrere dalla data di presentazione della domanda, il titolo fatto valere dalla Hippocampus s.a.s. era la concessione demaniale n. 22/2009 con validità fino al 31/12/2012, poi oggetto di rinnovo con provvedimento n. 26/2013 e con validità fino al 31/12/2016; e quindi la disponibilità dell'immobile risulta *ex actis* certamente inferiore ai 7 e 12 anni alternativamente richiesti dal bando.

Né potrebbe diversamente ritenersi sulla base dell'impostazione difensiva che vedrebbe la validità del titolo concessorio in capo alla Hippocampus e ottenuto nel corso dell'istruttoria alla stregua di una fattispecie a formazione progressiva, ossia di un modello procedimentale che, infatti, il bando non contempla alla luce dei suddetti ambiti temporali di validità invece previsti.

Solo i nulla osta e le autorizzazioni relative al progetto potevano essere prodotti entro il termine perentorio di 60 gg. dalla data di scadenza del bando e, tuttavia, anche in questo caso, la società non rispettava il termine predetto in quanto risulta *ex actis* che anche le dette autorizzazioni sono state presentate oltre il termine di legge.

Infatti, alla dichiarazione sostitutiva presentata dalla Hippocampus non risultavano allegate le richieste prodotte alle

Autorità competenti, mentre l'unico documento allegato era la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) inviata a mezzo posta raccomandata il 14/02/2012 al Comune di Crotone. Per i residui atti abilitativi, l'istante avrebbe sottoscritto invece, in data 14/02/2012, una dichiarazione in cui afferma il possesso delle abilitazioni e/o la presentazione delle relative domande agli organi competenti. Risulta altresì che solo in data 14/11/2013 l'Autorità portuale rilasciava alla Hippocampus l'autorizzazione ad effettuare i lavori di manutenzione sul manufatto, e dunque molto tempo dopo il termine perentorio di 60 gg dalla data di scadenza del presente bando (nella fattispecie, il 14/04/2012).

Le date documentali in atti comprovano dunque che la Hippocampus s.a.s. non aveva da un lato alcun titolo (nei termini richiesti dal bando) utile alla presentazione della domanda, né aveva maturato tempestivamente (nei 60 giorni dalla scadenza della domanda) i requisiti necessari per accedere al finanziamento.

In vero, la contestazione mossa dall'attore non abbraccia soltanto le dichiarazioni mendaci fornite in sede di presentazione della domanda ma, oltre questo, anche il mancato rispetto delle condizioni e dei termini prescritti dal bando.

La società era obbligata ad impiegare all'avvio della produzione n. 10 addetti, mentre dalla documentazione acquisita è risultato che i lavoratori dipendenti erano n. 2 nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2015 e n. 7 nell'anno 2016 (e dunque

all'evidenza inferiori alle 10 unità lavorative oggetto dell'obbligo oggetto della dichiarazione e che, come stigmatizzato dall'attore pubblico, aveva determinato l'assegnazione di una maggiorazione di punteggio in sede di valutazione della domanda di contributo).

Nella disamina difensiva, tale profilo non inficerebbe la domanda, ma appunto solo l'attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria.

Ora, in disparte la considerazione che anche l'attribuzione di un punteggio migliore, quand'anche inidoneo a inficiare la domanda (ma come si vedrà, così non è), inficerebbe di per sé la graduatoria finale a discapito di altri soggetti utilmente collocati, vero è che dal bando si evince espressamente che l'impegno richiesto dal legislatore regionale all'assunzione di 10 unità da avviare alla produzione, mentre la disparità nell'attribuzione del punteggio concerne solo la tipologia di contratto (a tempo determinato, o a tempo indeterminato) che all'interno della classe delle 10 unità impiegatizie da assumere (dato che resta invariato) l'impresa ha facoltà di far sottoscrivere.

Anche in questo caso, seppure la domanda si presentasse sul punto formalmente conforme al bando (conteneva l'impegno di assumere 5 unità a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato), nella realtà dei fatti l'impegno risulta invece disatteso; di conseguenza, anche sotto tale aspetto, il Collegio reputa la domanda dell'attore meritevole di condivisione.

Ancora, nell'autocertificazione prodotta la Hippocampus s.a.s. si impegnava a conseguire i sistemi di qualità certificata ISO 9001 ed EMAS, mentre all'esito dell'istruttoria di parte requirente è stata acquisita esclusivamente un'offerta della Unicert per la Certificazione del Sistema di Qualità datato 10/09/2015.

e, d'altro canto, lo stesso Salvatore Cavallo ha dichiarato a verbale di polizia del 6/12/2016 per conto della società Hippocampus s.a.s., di non essere in possesso di alcuna certificazione.

Quindi, anche sotto questo profilo, emerge l'infedeltà dell'impegno assunto in sede di dichiarazione.

Quanto allo schema fraudolento descritto dal pubblico ministero nell'atto introduttivo, dunque la simulazione avvenuta nei pagamenti delle forniture da parte della impresa individuale di Bruno Domenico, al solo fine di incamerare il contributo, la Procura ha rappresentato che si tratta di un'operazione che gli stessi Cavallo avevano già posto in essere in passato, fatto già accertato con la sentenza n. 96/2023 (rg 21811) di questa Sezione.

I convenuti, di contro, hanno dapprima esclusa la sovrapponibilità tra le due fattispecie e poi concluso che, in ogni caso, la sentenza n. 96/23 è stata interamente riformata dalla sentenza n. 153/25 della Seconda sezione centrale della Corte dei conti.

In vero, quanto alla sentenza assolutoria per fatti consimili pronunciata contro i fratelli Cavallo dalla seconda Sezione centrale d'appello n. 153/2025, quello era un giudizio di rinvio all'esito

di una vicenda processuale complessa. In primo grado la Sezione aveva pronunciato la prescrizione (Corte conti, Sez. Calabria, n. 128/20) non ritenendo sussistente l'occultamento doloso sostenuto dalla Procura; successivamente, il giudice d'appello accoglieva il gravame dell'attore sul punto (Corte conti, seconda sezione centrale, n. 371/22) e, per l'effetto, rinviava al primo giudice, che con sentenza n. 96/2023 accertava la responsabilità dei germani Cavallo, i quali, ancora appellanti avverso quest'ultima pronuncia, risultavano poi esenti da addebiti all'esito della sentenza n. 153/2025 della Seconda sezione centrale d'appello, pronunciata alla luce del giudicato penale assolutorio, medio tempore intervenuto per gli stessi fatti.

Diversamente, l'odierna fattispecie non risulta connotata da alcun giudicato penale intervenuto sulla valutazione dei suoi elementi fattuali, di tal che appare evidente come non si possa prospettare alcun profilo di sovrapponibilità e/o contiguità con il caso oggetto delle pronunce sopra indicate, che quindi nessuna incidenza possono assumere ai fini del presente giudizio.

Sgombrato, così il campo da tesi ed argomentazioni che non avrebbero altra valenza se non quella di introdurre elementi di confusione rispetto al contesto valutativo in atti, l'impostazione di parte attorea - ampiamente descritta in narrativa siccome basata su un sistema che, attraverso l'intermediazione di un terzo soggetto (nella fattispecie l'impresa c.d. <cartiera> di tal Domenico Bruno), sarebbe stata idonea a rendere una artata

prospettazione dell'effettivo contesto fattuale e contabile, è meritevole di accoglimento.

Secondo la difesa dei convenuti, la fattispecie di causa non sarebbe invece viziata da alcuna frode, in quanto la fornitura sarebbe stata successiva ai titoli di pagamento, e la società di Bruno Domenico non sarebbe affatto una società cartiera, ma una impresa individuale in attività dal 9 gennaio 1995 e cessata in data 16 agosto 2017 perché l'impresa è stata trasferita alla DB Refrigerazioni di Bruno Domenico s.r.l., ma che la fornitura sarebbe stata effettivamente resa, come dimostrerebbero il verbale di collaudo tecnico amministrativo relativo al primo SAL, al SAL finale e i verbali ispettivi in loco, oltre le fatture emesse, pagate e quietanzate.

Il collegio ritiene che l'assunto difensivo sia indimostrato, in quanto non spiega perché gli assegni emessi dalla Hippocampus s.a.s. per fare fronte al pagamento della fattura n. 11 del 28/03/2014 di € 454.145,00 (IVA inclusa) non corrispondano ad altrettanti movimenti bancari, né perché gli estratti conto presentati all'amministrazione regionale riportino date che divergono dalla reale movimentazione documentata dalla banca trattaria.

Risulta infatti *ex actis* che gli assegni sono stati incassati in data di molto successiva a quella riportata sul titolo (cfr. assegno n. 5035521557 di € 50.000,00 del 20/02/2014; n. 5035521558 dì € 50.000,00 del 27/02/2014; n. 5035521559 di € 50.000,00 del

03/03/2014; n. 5037715461 di € 50.000,00 del 06/03/2014; n. 5037715462 dì € 50.000,00 del 12/03/2014; n. 5037715463 dì € 50.000,00 del 21/03/2014; n. 5037715464 di € 50.000,00 del 28/03/2014), laddove gli assegni effettivamente incassati e trasmessi alla Guardia di Finanza dalla banca trattaria riportano invece date successive (tra il 2015 e il 2016), donde la dimostrazione – in assenza di prova documentale contraria - che gli assegni presentati all'ente finanziatore sarebbero stati dolosamente alterati.

Accanto a questa indefettibilità documentale, è la mancanza di corrispondenza con l'effettiva consegna della fornitura da parte della ditta di Bruno Domenico, rispetto alla quale i convenuti si sono limitati a predicare che, pur trattandosi di beni diversi, ciò non proverebbe che essi non siano stati consegnati, sia pure successivamente.

Sennonché, appare evidente come, così deducendo, la difesa finisca per supportare l'assunto accusatorio, cioè che trattasi di beni diversi e, in ogni caso, di beni forniti successivamente alla fatturazione e al pagamento, secondo dunque una sequenza che, ai fini del giudizio, appare oggettivamente sintomatica di una operazione dolosamente volta a conseguire risorse non altrimenti erogabili.

Infine, la difesa ha argomentato l'insussistenza dell'illecito erariale sotto un altro e contiguo profilo, ovverosia la mancanza di prova dell'asserito danno, dal momento che il contenuto dei

verbali e del collaudo degli interventi non sarebbe stato oggetto di annullamento d'ufficio da parte della regione, ma di revoca, e dunque con un provvedimento di rimozione *ex nunc* degli effetti del beneficio previa nuova valutazione degli interessi pubblici sottesi all'erogazione del finanziamento.

In tale prospettiva, la nuova valutazione svolta dall'amministrazione – asserisce la difesa - avrebbe preso in considerazione gli inadempimenti relativi alle iniziali dichiarazioni dei convenuti, ma non proverebbe un inadempimento rispetto all'intervento pubblico cui il bando era finalizzato, altrimenti – questa la tesi – l'amministrazione avrebbe dovuto procedere con annullamento d'ufficio (cioè con un provvedimento con cui l'amministrazione rivede in autotutela l'interesse pubblico originario) e non, come accennato, con un provvedimento di revoca. In altri termini, secondo i deducenti, la revoca sarebbe stata al più compatibile con la diversa contestazione della mancata realizzazione degli interventi, contestazione tuttavia non oggetto dell'odierna citazione.

L'argomentazione è infondata e deve essere respinta.

Anzitutto, il fatto che la revoca abbia efficacia *ex nunc* e in quanto tale non potrebbe travolgere con effetto retroattivo i verbali di positivo collaudo degli interventi, nulla toglie alla contestazione mossa dall'attore che, per i convenuti Cavallo e la società da loro amministrata, è anzitutto (ma non solo) la mendacia delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della

domanda e su cui si è detto.

Secondariamente, il giudizio di responsabilità amministrativa è un giudizio sul comportamento del soggetto, e non sulla validità o meno dell'atto amministrativo: in tale congerie, oggetto della revoca è il finanziamento, ed essa è il titolo che legittima l'amministrazione alla restituzione del contributo concesso, fonte dell'obbligo restitutorio a tutela dell'erario pubblico.

Quanto al profilo subiettivo, alcun dubbio vi è che si sia al cospetto, da un lato, di mendaci dichiarazioni dolose finalizzata all'indebita erogazione di contributi pubblici seguite, dall'altro, da una serie di operazioni negoziali altrettanto dolosamente poste in essere in frode alla legge: le prove raccolte dagli inquirenti, come detto, non lasciano spazio a ricostruzioni differenti; al contempo la diversa rappresentazione degli eventi portata dalla difesa non è supportata da elementi probatori contrari.

La condotta dolosa tenuta dai convenuti esclude perciò l'applicazione dell'art. 1, comma 1-*octies* della legge n. 1/26 di riforma della legge n. 10/94 in punto di entità del risarcimento, come noto operante limitatamente alle ipotesi di colpa grave.

Quanto alla *compensatio lucri cum damno*, non se ne rinvengono gli estremi per farvi ricorso, dal momento che essa presuppone un <vantaggio utile> per l'amministrazione, derivante cioè dallo stesso fatto illecito che ha generato il danno, mentre nella fattispecie di causa tale rapporto diretto tra danno subito e vantaggio conseguito manca del tutto, in quanto il finanziamento

erogato alla Hippocampus non sarebbe andato necessariamente a chiunque, ma sarebbe dovuto andare ad altro operatore economico in possesso dei requisiti.

In conclusione, la domanda avanzata nei confronti di Annabella Cavallo, in proprio e quale legale rappresentante della Hippocampus s.a.s., nonché di Salvatore Cavallo, va accolta e i convenuti condannati in solido alla refusione, in favore della regione Calabria, della somma di € 385.198,46, oltre accessori e spese secondo legge e nei termini di seguito statuiti.

4.2. La domanda dell'attore è invece infondata, in quanto non provata, nei confronti dei convenuti Enrico Granata e Pietro Humberto Spirlì, funzionari regionali.

Quanto al primo, la procura gli ha contestato che il collaudo tecnico amministrativo finale del 09/06/2014 avrebbe evitato il meccanismo fraudolento posto in essere dai fratelli Cavallo se il controllo cui era tenuto fosse stato svolto con cura e diligenza. In particolare, egli avrebbe dovuto verificare l'effettiva presenza in loco dei beni acquisiti col finanziamento, oltre la verifica della correttezza delle operazioni di finanziamento.

Quanto al secondo, la procura gli ha contestato che avrebbe dovuto verificare la regolarità di tutta la relativa documentazione contabile, specificando se i titoli di pagamento delle relative fatture, debitamente quietanzate, erano stati effettivamente onorati, laddove col verbale di controllo del 13/11/2014 egli si sarebbe limitato a verificare la presenza fisica degli acquisti

rispetto all'elenco del computo metrico.

Il Granata si è difeso sostenendo che le visite in loco sono state tre (28.02.2014 – 09.06.2014 – 13.11.2014) e che laddove la procura fa riferimento al verbale del 09.06.2014, ovverosia alla seconda visita in loco, in realtà non considera che - attesa l'assenza di n. 2 computer MacBook Pro 15": 2,4 GHz, n. 1 Filettatrice Modello PMT completa di decapitatrice, nonché di tutte le liberatorie delle fatture - il collaudo relativo allo stato finale veniva rinviato ad altra data, ovvero al 13.11.2014, data che coinciderebbe con la redazione dal verbale finale relativo al SAL n. 2 e in cui è stata barrata la casella della verifica di pagamento delle fatture. Il Granata sarebbe cioè incorso in una mera svista, ovverosia il non avere indicato nel verbale di collaudo del 13.11.2014 il sopralluogo del 09.06.2014 che, dunque, nella prospettazione dell'accusa, diviene la data del collaudo finale, ma che appunto così non sarebbe.

Lo Spirlì invece ha sostenuto che il controllo amministrativo cui è tenuto come funzionario regionale è limitato alla verifica della presenza del materiale, ma non si estende alla corrispondenza tra somme rendicontate e documenti giustificativi, in quanto in qualità di ispettore non deve – ai sensi dell'art. 25, comma 4 del Regolamento UE n. 65/2011 del 27 gennaio 2011 – avere partecipato ai controlli amministrativi sulla stessa operazione.

Quanto, perciò, alla verifica cui era tenuto, sostiene di avere rappresentato fedelmente la presenza di due bilance

elettroniche che invece la procura sostiene che non potevano essere presenti sulla base della documentazione in atti (che rimanda a una data di acquisto successiva), rilevando che tale verifica documentale non è funzionale alla verifica della reale presenza del bene in questione. Quanto alla gancera a parete, che essa era presente all'interno della cella frigorifera e che non è stata fotografata per il suo valore ritenuto irrisorio ma verificata nel computo metrico e che la sua successiva assenza può spiegarsi in base a successivi spostamenti. Lo stesso a dirsi per il computer iMac. Quanto alla confezionatrice sottovuoto, che essa era presente al momento del sopralluogo come documentato dalle fotografie allegate al verbale reso alla Guardia di finanza il 16 luglio 2020.

Il Collegio è persuaso che le difese addotte dai convenuti Granata e Spirlì siano fondate per i motivi che seguono.

Preliminarmente va riferito che il Granata non ha presentato deduzioni istruttorie e che, nel corso dell'udienza, il pubblico ministero non ha preso specifica posizione sulle contestazioni svolte dalla difesa del convenuto sul merito dei fatti, limitandosi a controreplicare all'eccezione di prescrizione, comune a tutti i convenuti.

Svolta questa precisazione, quanto alla difesa del Granata, in disparte la considerazione che il pubblico ministero non ha fornito un principio di prova positivo atto a superarla e resta il fatto documentato che, effettivamente, il collaudo finale è datato

13.11.2014 e lo dimostrano la data e la sottoscrizione riportate in calce al verbale del 09.06.2014 (cfr., all. sub 5 in fascicolo Granata).

Detto altrimenti, il documento in questione reca da principio, nell'intestazione, la data del 09.06.2014 come data del sopralluogo utile al collaudo finale che, tuttavia, è sottoscritto in data 13.11.2014, con la conseguenza che, a cagione di tale svista, gli inquirenti si sarebbero rappresentati come dato difforme dal vero quanto attestato il 09.06.2014.

Tuttavia, a parere del Collegio, tale svista sarebbe presente, al limite e inutilmente, nel controllo svolto dallo Spirlì sempre il 13.11.2014, ma non nel documento del 09.06.2014 che, se nell'intestazione reca la data del 09.06.2014, è effettivamente sottoscritto il 13.11.2014 (e prontamente richiamato nel verbale del funzionario regionale Spirlì).

Cade pertanto, in quanto sfornita di prova contraria, la contestazione mossa dall'attore all'ing. Granata, ossia una mancata diligenza connotata da dolo o colpa grave, in quanto ciò che emerge dagli atti è che egli ha sottoscritto il collaudo finale il 13.11.2014 proprio perché al 09.06.2014 la documentazione non era completa.

Quanto allo Spirlì, egli correttamente ha circoscritto il perimetro della sua responsabilità alla corrispondenza tra computo metrico dell'area di intervento e beni mobili presenti finanziati col contributo regionale, pur avendo – come sostiene l'attore – dato

atto di una regolarità contabile che, al 13.11.2014, non corrispondeva agli acquisti finanziati.

Ora, in disparte il richiamo alle separate competenze del funzionario regionale Spirlì rispetto a quelle di verifica del rispetto del SAL proprie dell'ing. Granata, occorre dire che l'assunto attoreo, secondo cui lo Spirlì in ogni caso avrebbe attestato una regolarità contabile priva di corrispondenza con gli acquisti finanziati, è estremamente debole, in quanto non supera la prova contraria fornita dal convenuto.

Egli ha sostanzialmente argomentato che trattandosi di beni mobili, gli stessi potevano essere stati successivamente, al momento della verifica degli inquirenti, verosimilmente spostati, ma ciò non prova che essi al 13.11.2014 non fossero in loco.

L'argomentazione è fondata nella misura in cui proprio la natura mobile dei beni in questione consente il loro spostamento successivo, senza che ciò implichi al momento della verifica la presunzione di un fatto inveritiero, quale il loro mancato acquisto.

Del resto, per i beni più propriamente di grandi dimensioni, come la cella frigorifera, la documentazione fotografica allegata al verbale ne attesta la presenza.

E perciò, in conclusione, la domanda promossa dall'attore nei confronti di Enrico Granata e Pietro Humberto Spirlì deve essere respinta con integrale refusione delle spese di lite in loro favore come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 24441 del registro di Segreteria, così provvede:

- condanna Annabella Cavallo, in proprio e quale legale rappresentante della Hippocampus s.a.s., e Salvatore Cavallo, in solido tra loro, alla restituzione della somma di € € 385.198,46 in favore della regione Calabria, oltre alla rivalutazione monetaria dal 23.12.2020 e agli interessi sulla somma rivalutata dalla data della pubblicazione della sentenza;

- condanna Annabella Cavallo, in proprio e quale legale rappresentante della Hippocampus s.a.s., e Salvatore Cavallo, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza;

- rigetta la domanda nei confronti di Enrico Granata e Pietro Humberto Spirlì e liquida le spese per ciascuna difesa in € 1.500,00=, oltre accessori di legge se dovuti, a carico della regione Calabria.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22 luglio 2026.

Il Relatore — Il Presidente

Carlo Efisio Marre' Brunenghi — Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — Firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 27/10/2026

NOTA SPESE Giudizio n. 24441 – Responsabilità - merito

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	11	€ 176,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	33	€ 528,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 62,88
ORIGINALE SENTENZA	11	€ 176,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	11	€ 176,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 13,10
DICONSI EURO MILLECENTONOVANTACINQUE/98	**TOTALE**	**€ 1.195,98**

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente